Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Fermo

Master di contabilità per il revisore dell'ente locale

1 incontro
Questionari rendiconto

FERMO, 16 APRILE 2019

A cura di Patrizia Ruffini

Introduzione strumenti per revisore

Relazione del revisore

Pubblicata la relazione al rendiconto della gestione 2018 Cndcec

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=28dd7083-7533-484c-8167-cf2ba46bafb4

Pubblicati i principi di vigilanza e controllo del CN

Rappresentano un codice etico e di comportamento per l'organo di controllo

Documento n. 1	Organo di revisione: composizione, funzionamento, programmazione e organizzazione dell'attività di revisione;
Documento n. 2	Funzioni dell'Organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza;
Documento n. 3	Controlli sugli atti di programmazione e sul bilancio di previsione;
Documento n. 4	Controlli di regolarità amministrativo -contabile sulle entrate e sulle spese;
Documento n. 5	Controlli sul rendiconto;
Documento n. 6	Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale;
Documento n. 7	Controlli sull'indebitamento;
Documento n. 8	Controlli sugli agenti contabili e verifiche di cassa;
Documento n. 9	Controlli sulla gestione economico-patrimoniale, conto economico e stato patrimoniale;
Documento n. 10	Controlli sugli organismi partecipati;
Documento n. 11	Controlli sugli adempimenti fiscali;
Documento n. 12	Controlli sul bilancio consolidato.

Decreto 21 dicembre 18 – Aumento tetti compensi

	Importi del decreto 2 aprile 2005	Importi del decreto 21 dicembre 2018	Differenza
COMUNI	**Importo**	**Importo**	**Importo**
a) comuni con meno di 500 abitanti	2.060	2.480	420
b) comuni da 550 a 999 abitanti	2.640	3.180	540
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	3.450	4.150	700
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	5.010	6.030	1.020
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	5.900	7.100	1.200
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	6.490	10.150	3.660
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	8.240	12.890	4.650
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	10.020	15.670	5.650
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	11.770	18.410	6.640
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	13.560	21.210	7.650
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	15.310	23.940	8.630
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	17.680	27.650	9.970
Province:	**Importo**	**Importo**	**Importo**
a) province sino a 400.00 abitanti	15.310	23.940	8.630
b) province con oltre 400.00 abitanti	17.680	27.650	9.970

Corte conti Liguria 20/19 – Ministero interno
Sì ad aumento degli organi in carica

Modifica regolamento

Conferenza stato città dell'8 novembre 2018

09 Nov 2018

SEGNALIBRO ☆
FACEBOOK | f
TWITTER | 🐦
STAMPA | 🖶

HOME › FISCO E CONTABILITÀ

QEL

Revisori, arriva la quarta fascia e l'«aiuto» ai debuttanti - Parte la riforma delle Province

di Gianni Trovati

Novità recenti

DEF 2019

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019

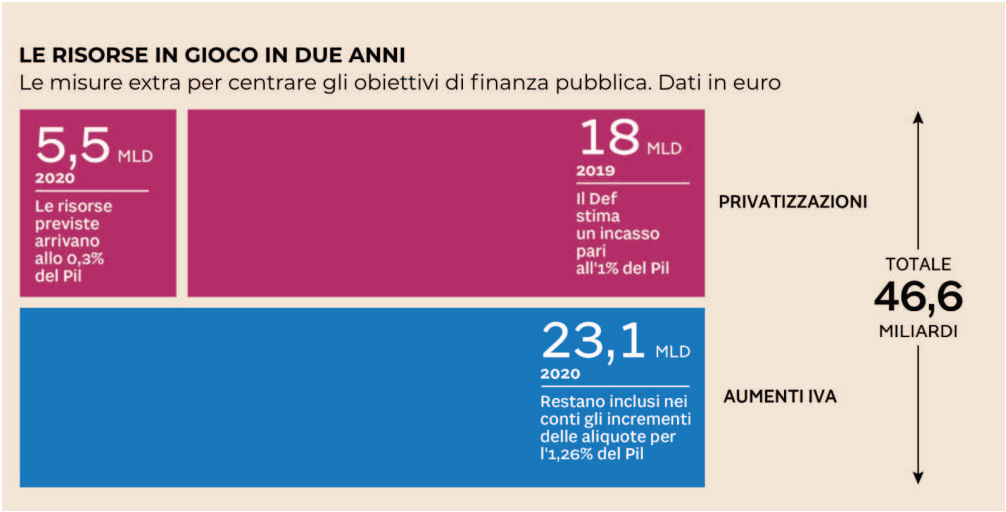

Investimenti locali, nel Def un aumento del 40% in tre anni

Fonte: il sole 24 ore

Pareggio di bilancio 2018

Certificazione obbligatoria del pareggio di bilancio 2018 entro il 1 aprile.

Mancato adempimento comporta sanzioni

Revisore commissario ad Acta

A partire dal 31 maggio 2019 negli enti inadempienti all'invio della certificazione, il revisore in qualità di commissario ad acta, provvede, **pena la decadenza dal ruolo di revisore**, a compilare, firmare e inviare i prospetti della certificazione entro il 29 giugno 2019.

Se il commissario invia i dati entro i termini, si applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del comma 475 dell'articolo 1 della legge 232/2016 (riferite ad assunzioni e indennità amministratori).

Certificato rendiconto 2018

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 3 aprile 2019 il decreto ministeriale del 26 marzo 2019 relativo alle certificazioni di rendiconto al bilancio 2018 degli enti locali.
Obbligo di invio entro il 31 maggio.

Legge bilancio 2019

Certificazioni bilancio e Bdap

Dal **bilancio di previsione 2019**, l'invio dei dati alla BDAP, sostituisce la trasmissione delle **certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione** al Ministero dell'interno

Dal 1° novembre 2019 (prima applicazione con riferimento al bilancio di previsione 2019) decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio dei dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno-.

ULTIMO CERTIFICATO. Rendiconto 2018

Legge bilancio 2019

Certificazioni bilancio e Bdap

«Art. 161. – *(Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili)*. –

1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Legge bilancio 2019

Certificazioni bilancio e Bdap

4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019».

Legge bilancio 2019

Sanzioni ritardo bdap

1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato ~~e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio~~ **nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,** dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Legge bilancio 2019

Sanzioni ritardo bdap

	Termine per invio bdap per enti che approvano entro 30 g dal termine di legge
Bilancio previsione	30 aprile (considerando come termine il 31 marzo 2019)
Rendiconto	30 maggio
Consolidato	30 ottobre

Legge bilancio 2019

Bdap: controlli bloccanti «nuovi»

A partire dal **rendiconto 2018** saranno eseguiti controlli formali di validità bloccanti sullo schema di bilancio, sui dati contabili analitici e sul piano degli indicatori.

Lo schema di bilancio dovrà pertanto assicurare che:

- siano valorizzate tutti gli importi relativi al totale generale delle entrate e delle spese;
- sia maggiore di zero la differenza fra totale generale delle entrate e accertamenti;
- sia maggiore di zero la differenza fra totale generale delle spese e impegni;
- siano valorizzate tutte le voci del quadro generale riassuntivo, del prospetto degli equilibri e dell'allegato a) riferito al risultato di amministrazione.

Legge bilancio 2019

Bdap: controlli bloccanti «nuovi»

Saranno controllati i codici delle transazioni (entrate e spese ricorrenti, transazioni riguardanti la UE,ecc)

Inoltre sarà controllata la presenza di almeno una voce del piano dei conti integrato con l'importo degli Accertamenti maggiore di zero e con gli impegni maggiori zero

Legge bilancio 2019

Evoluzioni future

- corrispondenza della stessa voce nei vari prospetti che compongono uno schema contabile
- coerenza in termini di somme di importi riportati in prospetti diversi di uno stesso schema contabile
- coerenza tra i dati trasmessi nello Schema di bilancio e quanto riportato nelle singole movimentazioni presenti nel corrispondente documento dei Dati contabili analitici
- coerenza tra documenti contabili trasmessi in esercizi differenti
- coerenza tra documenti contabili tra loro correlati, ad esempio tra il Bilancio di Previsione di una annualità ed il relativo Piano degli Indicatori

Legge bilancio 2019

Bdap, avvio controlli bloccanti

Saranno eseguiti controlli bloccanti anche sulle codifiche delle transazioni elementari.
Fra le novità anche i controlli di validità sul piano degli indicatori e dei risultati attesi, sia per gli indicatori sintetici sia per quelli analitici.

I controlli bloccanti di quadratura saranno attivi solo sugli schemi di bilancio del rendiconto 2018. Questa tipologia di controlli attiene alla verifica dei dati derivanti dagli algoritmi di calcolo (somma, differenze, rapporti) e di capienza degli importi che rappresentano i “di cui” di un determinato valore.

Per evitare il blocco dei nuovi controlli gli enti possono inviare i documenti contabili allo stato «approvato dalla Giunta»..

Revisore dovrebbe iscriversi alla Bdap

Decreto 28 marzo 2019

Ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021

dal 31 marzo al 30 aprile 2019

enti locali con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

in pre dissesto interessati dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019

Ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021

31 marzo al 30 giugno 2019.

Enti locali all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39

comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi: Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia. Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

agli allegati 1, 2 e 2bis del decreto legge 18 ottobre 2016, n. 189

REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

Decreto 28 marzo 2019

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (articolo 1) REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG))).

Decreto 28 marzo 2019

Allegato 2-bis Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Art. 1) Regione Abruzzo: 1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE)

Decreto 28 marzo 2019

• alla delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019

Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018.

Delibera autonomie

Effetti sentenza Consulta 18/2019, sono salvi i piani di riequilibrio già approvati

La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 12 aprile 2019, ha esaminato gli effetti conseguenti alla sentenza n. 18/2019 della Corte costituzionale, per la definizione delle procedure relative ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

Per i piani di riequilibrio già approvati dalle Sezioni regionali di controllo, gli effetti dei piani restano consolidati per gli esercizi già chiusi alla data di deposito della sentenza, mentre per il restante periodo debbono adeguarsi all'arco temporale decennale previsto dall'originario piano.

I piani riformulati ancora in istruttoria, invece, devono essere adeguati alla disciplina attualmente vigente di cui all'art. 243bis, comma 5 TUEL.

Dm 1 marzo 2019 armonizzazione contabile

Decreto 1 marzo 2019

Spese di progettazione

Fpv

Si può utilizzare per il rendiconto 2018 se questo è approvato dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale

RENDICONTO 2018
Le firme del revisore

1.Riaccertamento ordinario (anche parziale)

2. Pareggio di bilancio 2018

3. Parifica dei crediti e debiti con le partecipate 2018

4.Spese di rappresentanza 2019

5.Relazione al rendiconto 2018

6.Certificato rendiconto 2018 al ministero Interno

7.Siquel rendiconto 2018 alla Corte dei conti

Eventuale: parere sul disavanzo

Agenti contabili e controllo cassa

Resa del conto

- Il 30 gennaio scaduta la resa del conto
- Agenti contabili: vecchi modelli invariati

  Modello 21: Conto della gestione dell'agente contabile;

  Modello 22: Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni;

  Modello 23: Conto della gestione dell'economo;

  Modello 24: Conto della gestione del consegnatario di beni

Resa del conto

- Tesoriere
- 👍 verifica saldo cassa vincolata se coincide con importo risultante in contabiltà (non occorre determina)
- Modello armonizzato (allegato 17 al d.lgs. 118/2011)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/20..(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1:	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS CP	0,00 0,00	RR RC	0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2.. (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	MISSIONE	*01*	*Servizi istituzionali, generali e di gestione*				
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	Titolo 1		Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale Programma		01	Organi istituzionali	**RS** **CP** **CS**	**0,00** **0,00** **0,00**	**PR** **PC** **TP**	**0,00** **0,00** **0,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	C ONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 20....			
RISCOSSIONI (+)			
PAGAMENTI (-)			
	DIFFERENZA		0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20...			0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20..	0,00
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	0,00

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 20.. di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20...	0,00
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20... (a)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 20... (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 20.. (a) + (b)	0,00

Parifica

- La parifica tra la contabilità ed i conti giudiziali è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, il quale appone il suo visto di avvenuto controllo sui conti giudiziali
- Laddove esso sia già agente contabile, la parifica deve essere effettuata da un soggetto diverso
- I conti devono quindi essere approvati/parificati con deliberazione.

Codice giustizia contabile dlgs 174/16

Art. 139 c. 2.
L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Individuazione del responsabile del procedimento per il deposito dei conti degli agenti contabili.

Relazione degli organi di controllo interno.

Codice giustizia contabile dlgs 174/16

La relazione degli organi di controllo interno prevista dal nuovo Codice di giustizia contabile si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti.
Il chiarimento, utile a comprendere meglio l'applicazione pratica del Dlgs 174/2016 anche negli enti locali, arriva dalla Corte dei conti (sezioni riunite in sede consultiva, delibera 2/2018), che si esprime a seguito di un quesito della Ragioneria generale dello Stato, in materia di presentazione dei conti giudiziali dopo l'entrata in vigore del Codice di giustizia contabile.

I controlli sul fondo cassa

- il fondo cassa nel **conto del tesoriere (**e quello risultante dal prospetto **Siope**) al 31 dicembre deve coincidere con quello riportato nelle scritture dell'ente locale e, nel caso di non coincidenza, occorre rilevare e motivare lo scostamento;
- il saldo della cassa vincolata aumentato degli eventuali utilizzi secondo quanto previsto dall'articolo 195, del Tuel rilevato dal tesoriere deve coincidere con il **saldo riportato nelle scritture contabili;**
- i pagamenti per azioni esecutive effettuati dal tesoriere e non regolarizzati devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in chiusura anche in assenza del relativo stanziamento; occorre che l'ente locale emetta il mandato a regolarizzazione del sospeso. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, l'ente locale sottopone all'approvazione del Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.

I controlli sull'anticipazione

- che l'anticipazione di tesoreria utilizzata nell'esercizio sia contenuta nei limiti di legge (articolo 222 del Tuel ed eventuali regimi derogatori);
- che vi sia corrispondenza fra accertamenti delle entrate per anticipazione di tesoreria e gli impegni di spese a tiolo di rimborso della stessa;
- che l'anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre corrisponda all'importo iscritto fra i residui passivi delle spese per anticipazione di tesoreria;
- che gli interessi maturati siano stati correttamente applicati facendo riferimento agli effettivi utilizzi dell'anticipazione di tesoreria;
- che nelle situazioni di utilizzo dell'anticipazione o di entrate vincolate l'ente locale non abbia applicato avanzo di amministrazione non vincolato per esigenze diverse dai provvedimenti di riequilibrio.

Riaccertamento ordinario

Il riaccertamento ordinario

- Unico
- Con deliberazione di Giunta (preceduta ove ritenuto da determinazioni dei responsabili di servizi)
- Soggetto al parere dell'organo di revisione
- Comporta anche la variazione di bilancio per le reimputazioni
- Necessita del coinvolgimento di tutti i responsabili
- Ogni operazione va motivata
- Richiede allegato pareggio di bilancio
- **I residui conservati e il fpv devono essere provvisti di idonea documentazione**
- Va trasmesso al tesoriere
- Anche in esercizio provvisorio

Residui attivi di dubbia esazione 1/2

i residui attivi di dubbia e difficile esazione
Richiedono accantonamento a FCDE

- **Trascorsi tre anni dalla scadenza** di un residuo attivo di dubbia e difficile esazione, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta **l'opportunità** di stralciarlo dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il **fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione**.

Residui attivi di dubbia esazione 2/2

- Obbligo di dimostrare l'impossibilità di realizzare il credito
- Occorre continuare a seguire riscossione crediti, anche se stralciati dal conto del bilancio
- I residui attivi riconosciuti di dubbia o difficile esazione stralciati dalla finanziaria vanno indicati negli **elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo e la loro evoluzione di anno in anno**

Residui inesigibili o insussistenti

- I **residui attivi** formalmente riconosciuti **inesigibili** o insussistenti per l'avvenuta legale **estinzione** (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento sono **eliminati**
- Le cancellazioni vanno adeguatamente **motivate** attraverso **l'analitica descrizione delle procedure seguite per la** realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di trovare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi della prescrizione

Maggiore importo dei residui attivi

Attenzione:
è necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e **non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio**, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili

Residui passivi insussistenti

Vanno eliminati
Motivazione
Se sono finanziati con entrate vincolate (attenzione al mantenimento del vincolo nel risultato)

Esigibilità spese

Rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata (📖essenziale imporre esigibilità corretta in fase di impegno)
Le spese sono esigibili se entro il 31 dicembre 20XX:

- con riferimento ai lavori, sia stato emesso il SAL;
- con riferimento a forniture e servizi, al 31 dicembre sia stata completata la prestazione o consegnata la fornitura

Gli impegni possono essere:

- già liquidati = 👍
- liquidabili

Spese liquidabili

Sono considerate **liquidabili** le spese impegnate nell'esercizio , relative a prestazioni o forniture rese nel corso di tale esercizio, le cui fatture pervengono nei **due mesi** successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno.

Reimputazioni

- Gli impegni correlati ad obbligazioni EFFETTIVE ma non esigibili al 31 dicembre dovranno essere reimputati secondo esigibilità cioè nell'esercizio in cui l'obbligazione verrà a scadere.
- Non è corretto reimputare tutto solo all'esercizio

☞ **Cronoprogramma** da parte di ogni responsabile

Reimputazioni

Registrazioni contabili:

- nell'esercizio, si **cancella** l'impegno esigibile negli esercizi successivi e, **senza variare l'ammontare del relativo stanziamento di spesa**, **si incrementa la voce "di cui fondo pluriennale vincolato**"
- negli esercizi successivi si iscrive il FPV in entrata, per un importo pari a quello del FPV di spesa dell'anno precedente, in spesa si incrementa lo stanziamento delle spese da reimputare, si «reimpegna» la spesa

La revisione residui passivi già residui

Si tratta dei residui al 1 gennaio 2018

Possono essere

- mantenuti
- stralciati perché insussustenti
-

motivazione

Non possono invece essere reimputati agli anni successivi, in quanto già dichiarati "esigibili" nel precedente rendiconto

Riaccertamento parziale

Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Controllo residui nel riaccertamento

La lettera c) del comma 1 dell'art. 239 del Tuel relativamente alle funzioni di vigilanza afferma che l'Organo di revisione svolge queste funzioni *anche con tecniche motivate di campionamento.*

I Metodi, che possono essere alternativi tra di loro o utilizzati congiuntamente, sono i seguenti:

campionamento statistico

selezione di tutte le voci analizzando così il 100 % del campione (selezione integrale)

selezione di voci specifiche (campionamento soggettivo o ragionato)

Fondo pluriennale vincolato

Fondo pluriennale vincolato (FPV) nozione

Punto 5.4 principio 4/2 allegato al 118/11
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Sul fondo non si assumono impegni e non si paga.

Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da **entrate correnti vincolate** e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Può essere anche per le attività finanziarie.

Sono però previste alcune eccezioni.

Fondo pluriennale vincolato

La FPV richiede la presenza di quattro elementi:

- Le entrate devono essere già accertate;
- Le entrate devono essere vincolate o destinate al finanziamento di investimenti
- Le spese finanziate dalle entrate già accertate devono essere già impegnate;
- Le spese devono essere esigibili in esercizi successivi a quello nel quale è accertata l'entrata che finanzia la spesa;

Salvo deroghe

FPV parte corrente

Occorrono sempre due obbligazioni giuridiche esigibili (accertamenti e impegni imputati a esercizi successivi)

Spese finanziate da entrate correnti vincolate

(es trasferimenti), esigibili in esercizi successivi a quelli accertata le corrispondenti entrate

Spesa per **salario accessorio per la spesa di personale**, nel caso in cui sia stata sottoscritta l'intesa annua entro il 31/12 (assunta obbligazione imputata ad es. successivo)

Spesa per incarichi **a legali esterni per la difesa in giudizio.**

Spesa (diversa da quella vincolata) che, per eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risultano non più esigibile nell'esercizio in cui sono stati imputati

FPV parte capitale

Occorrono sempre due obbligazioni giuridiche esigibili

Le spese finanziate entrate vincolate in conto investimenti, esigibili in esercizi successivi a quelli in cui è stata accertata la corrispondente entrata

Le spese riferite ad opere pubbliche in presenza di impegno di voce di spesa del quadro economico diversa dalla progettazione

Le spese riferite ad opere pubbliche in presenza di procedure di affidamento già attivate (prenotazione senza impegno)

Occorre obbligazione di entrata, non è invece presente impegno imputato a esercizi successivi

FPV Lavori pubblici: Avvio procedura gara

E' possibile costituire il FPV per **opere pubbliche (non si applica ad acquisto scuolabus)** le cui procedure di affidamento siano attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera.
Procedure si intendo attivate se entro il 31.12 significa:

- Affidamento in economia
- Pubblicazione del bando di gara
- Lettera invito alla presentazione dell'offerta.

Le somme sono prenotate con l'avvio della procedura di gara, che consente la creazione del fpv.

In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le somme confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

NEW: CORTE CONTI VENETO

La pubblicazione dell'avviso di **indagine di mercato** (prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016) consente di mantenere l'accantonamento al fondo pluriennale vincolato di uscita. Con la deliberazione n. 439/18 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto chiarisce la portata applicativa della disposizione recata dal paragrafo 5.4 dell'Allegato 4/2 al Dlgs 118/11 in materia di contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato per le opere pubbliche.

CC Sez. Controllo Veneto del. n. 439 -18

FPV Lavori pubblici: impegno alcune spese

E' consentita la costituzione del fpv per l'intero quadro economico progettuale in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorchè relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse le spese di progettazione.
Esempio: impegno indennità di esproprio entro il 31/12.

Impegni che creano fpv

per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza,
per la bonifica aree,
per l'abbattimento delle strutture preesistenti,
per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere,
per l'allacciamento ai pubblici servizi,
e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale

Cronoprogramma

Le **spese di investimento** sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, **sulla base del relativo cronoprogramma**.

…. E' in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

L'armonizzazione richiede la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

Fpv corrente nei questionari

Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in **c/competenza**
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/**competenza** per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile
premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;
impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.
- di cui FPV alimentato da **entrate vincolate** accertate in anni precedenti
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in **anni precedenti** per finanziare i soli casi ammessi dal principio Contabile
- di cui FPV da **riaccertamento straordinario**

Fpv capitale nei questionari

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti **accertate in c/competenza**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti **accertate in anni precedenti**
- di cui FPV da **riaccertamento straordinario**

Fondo crediti dubbia esigibilità

FCDE: elementi generali

- Obbligatorio a fronte della iscrizione di entrate di dubbia e difficile esazione
- **Non è infatti corretto accertare le entrate per cassa**

FCDE: contabilizzazione

- Va calcolato nel bilancio di previsione, verificato in fase di variazione (assestamento e verifica equilibri) e nel rendiconto
- E' sia in parte corrente che in parte capitale
- Nel bilancio di previsione

Missione	20 Fondi e acconatonamenti
Programma	2 AccantonamenF al fondo crediF di dubbia esigibilità
PIANO DEI CONTI	U. 1.10.01.03.001 (PARTE CORRENTE)
	U. 2.05.03.01.001 (PARTE CAPITALE)

- Considera tutte le entrate, tranne alcune escluse
- I criteri utilizzati vano motivati nella relazione sulla gestione

FCDE: calcolo

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è calcolato in considerazione della differente natura dei crediti.
L'ente deve individuare le **categorie** di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.
La scelta **del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il** quale può decidere di fare riferimento alle tipologie di entrata o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Entrate a livello di tipologia o capitolo

FCDE: calcolo

Escluse

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche (elenco istat – arconet 20/09/2017);
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che sulla base del punto 3.7 dello stesso principio contabile sono accertate per cassa (tributi riscossi per autoliquidazione dai contribuenti, quali IMU e TASI)
- le entrate riguardanti voci riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (l'accantonamento del FCDE sarà effettuato in questo caso dall'ente beneficiario finale), esempio tributo provinciale ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. 504/1992
- Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, **è necessario dare adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio.**

FCDE: calcolo

Metodi di calcolo

- Ordinario
- Semplificato

FCDE: a rendiconto metodo ordinario

Secondo il **metodo ordinario** in sede di rendiconto, l'ente deve accantonare nel risultato di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità che deriva dall'applicazione delle norme

Si considera l'importo complessivo dei residui attivi post riaccertamento ordinario (sia di competenza che a residui)

Si calcola percentuale di riscossione media considerando:

- **Numeratore**: riscossioni in conto residui
- **Denominatore**: residui attivi iniziali

I dati devono essere quelli dei rendiconti ufficiali approvati dal consiglio comunale.

Residui attivi	X	Percentuale di accantonamento	=	FCDE

FCDE: a rendiconto metodo ordinario

Il calcolo della media della riscossione si effettua sugli **ultimi 5 anni** rendicontati o per i quali è possibile considerare un pre-consuntivo (per rendiconto 2018, per es. 2018 – 2014);

Gli enti che negli **ultimi tre esercizi** hanno attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione mediante, ad esempio, la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure più efficaci di riscossione (attraverso l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo facendo riferimento ai risultati di tali ultimi tre esercizi. *(punto 3.3 principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).*

rendiconto	media quinquennio
2018	2014/2018
2019	2015/2019

FCDE: a rendiconto metodo ordinario

Le **medie** possono essere calcolate utilizzando tre metodi:

- media semplice (media dei rapporti annui o degli aggregati);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio e la sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi o media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Si calcola il complemento della riscossione, cioè il non riscosso e si applica ai residui attivi

FCDE: a rendiconto metodo ordinario

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario **incrementare la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità**.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del Tuel in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la **quota del Fcde non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sè stante della spesa nel bilancio di previsione (ente in disavanzo).**

FCDE: vincoli gestionali

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Utilizzo alienazioni per copertura rata mutui

I proventi da alienazioni patrimoniali possono essere destinati al finanziamento delle quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. *(art. 1, c. 866, legge 27 dicembre 2017, n. 205).*

Tale facoltà è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- non registrino, in sede di bilancio di previsione, incrementi di spesa corrente;
- **siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.**

Estinzione anticipata mutui

Per le operazioni di estinzione anticipata di mutui, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero e **abbia accantonato una quota pari al 100%** del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinate ad investimenti, a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi. *(art. 187, c. 2, lett. e, nel testo aggiunto dall'art. 26 bis, c. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50).*

FCDE: a rendiconto metodo ordinario

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato risulta superiore a quello considerato congruo, è **possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.**

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il Fcde del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

FCDE rendiconto – METODO SEMPLIFICATO

Gradualità concessa per il bilancio di previsione

	anno 2015	anno 2016	anno 2017	anno 2018	anno 2019	anno 2020	anno 2021
Importo minimo dal 1 gennaio 2015	36% (55% sperimentatori)	55%	70%	85%	100%		
Importo minimo dal 1 gennaio 2018 - comma 822 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017				75%	85%	95%	100%

FCDE rendiconto – METODO SEMPLIFICATO

Facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018 di accantonare una quota ridotta rispetto a quella ordinaria.

Per comprendere tale metodo occorre considerare che gli enti, dopo aver accantonato in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi l'intero importo del Fcde sui residui in essere a quella data, nel bilancio di previsione possono limitarsi ad accantonare percentuale inferiori

FCDE rendiconto – METODO SEMPLIFICATO

La quota accantonata nel risultato di amministrazione a rendiconto per il fondo crediti di dubbia esigibilità può pertanto essere determinata come segue.

Fcde nel risultato di amministrazione al 1° gennaio anno 2018

– Gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ L'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione anno 2018 per il Fcde

= Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018

Fcde 31 dicembre 2017	+	Fcde bilancio di previsione 2018	-	Utilizzi per stralci	=	**Fcde 31 dicembre 2018**

metodo semplificato

La Corte dei Conti Lombardia (deliberazione n. 253 del 12 settembre 2017) chiarisce che non è corretto abbattere l'accantonamento applicando le percentuali previste in sede di bilancio di previsione.

Fcde esempio

Residui attivi Tari pari a € 100.000

Fcde a rendiconto 2017 = € 18.000

Fcde stanziato a bilancio di previsione 2018 = € 8.000

Stralci di residui attivi per euro 1.000

Fcde accantonato nel risultato di amministrazione 2018

= 18.000 (Fcde al rendiconto al 31.12.2017)

+ 8.000 (Fcde al bilancio di previsione 2018)

- 1.000 (utilizzi Fcde)

= 25.000 euro (metodo semplificato)

Esempio fcde metodo ordinario

Anni	Riscossioni in c/residui	Residui attivi iniziali	Rapporto riscossioni su residui	Complemento a 100
2014	100.000,00	165.000,00	60,61%	
2015	150.000,00	189.000,00	79,37%	
2016	97.000,00	132.000,00	73,48%	
2017	108.000,00	164.000,00	65,85%	
2018	102.000,00	170.000,00	60,00%	
	557.000,00	**820.000,00**	**67,93%**	**32,07%**

MEDIA SEMPLICE:
Media aggregati

Anni	Riscossioni in c/residui	Residui attivi iniziali	Rapporto riscossioni su residui	Complemento a 100
2014	100.000,00	165.000,00	60,61%	
2015	150.000,00	189.000,00	79,37%	
2016	97.000,00	132.000,00	73,48%	
2017	108.000,00	164.000,00	65,85%	
2018	102.000,00	170.000,00	60,00%	
	557.000,00	**820.000,00**	67,86%	**32,14%**

MEDIA SEMPLICE
Media rapporti

Fcde accantonato nel risultato di amministrazione 2018

= 100.000 X 32% = 32.000 euro (metodo ordinario)

FCDE a rendiconto - allegato

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0	0	0			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0	0	0			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)*	0	0	0			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0	0	0			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)*	0	0	0			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0	0	0			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)*	0	0	0	0	0	0,00%
1000000	*TOTALE TITOLO 1*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, meno il fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

+ Fondo di cassa
+ Residui attivi
- Residui passivi
- FPV per spese correnti
- FPV per spese conto capitale
= Risultato di amministrazione al 31.12

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è così distinto:

- fondi liberi;
- fondi accantonati;
- fondi vincolati;
- fondi destinati.

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				150,00
RISCOSSIONI	(+)	10,00	50,00	60,00
PAGAMENTI	(-)	9,00	70,00	79,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			131,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			131,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	5,00	80,00	85,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	20,00	70,00	90,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			5,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			50,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)[2]	(=)			**71,00**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata [3]	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. [4]	20,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) [5]	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	5,00
Altri accantonamenti	
Totale parte accantonata (B	**25,00**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	25,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	**25,00**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli i	**1,00**
Totale parte disponibile (E=	**20,00**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]	

Quota accantonata

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Risultato: parte accantonata

Fondi rischi e spese

- Fondi rinnovi contrattuali
- Fondo indennità di fine mandato
- Fondo incentivi avvocatura interna
- Fondo rischi contenzioso
- Fondo perdite partecipate
- Fondo anticipazione di liquidità

U	II	Altre spese correnti	U.1.10.00.00.000
U	III	Fondi di riserva e altri accantonamenti	U.1.10.01.00.000
U	IV	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.000
U	V	Fondo rinnovi contrattuali	U.1.10.01.04.001
U	IV	Altri fondi e accantonamenti	U.1.10.01.99.000
		Fondo indennità di fine mandato	U.1.10.01.99.010
		Fondo rischi contenzioso	U.1.10.01.99.010
		Fondo indennizzi assicurativi	U.1.10.01.99.011
		Fondo perdite società partecipate	U.1.10.01.99.012
		Fondo indennizzi assicurativi	U.1.10.01.99.013
U	V	Altri fondi n.a.c.	U.1.10.01.99.999

Quota accantonata –passività potenziali

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

Quota vincolata

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

1. nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. **Per gli enti locali** i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle **leggi statali** che dalle leggi regionali.

Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale.

Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

Quota vincolata

- derivanti da **mutui e finan**ziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. **La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale**. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorchè derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Quota vincolata

- **derivanti da entrate straordinarie**, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente **solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo** di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio).

Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili".

Quote vincolate

Il 10% dei proventi che derivano dalle alienazioni patrimoniali non destinato all'estinzione di mutui e prestiti confluisce nella **parte vincolata del risultato di amministrazione e non fra le quote accantonate**.

Il chiarimento arriva dalla Corte dei conti per le Marche (deliberazione n. 32/2018), chiamata a pronunciarsi su questo tema da un Comune.

Quota destinata

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione.

Tale disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 188 Tuel.

Disavanzo

Ordinario 188 tuel (1-3 anni)

Straordinario (30 anni)

Tecnico

Da piano di riequilibrio (4-20 anni)

Da minicartelle (5 anni)

Il rendiconto: quadro d'insieme

Novità

Nuovi parametri di deficitarietà strutturale

Tutti gli enti devono approvare conto economico e stato patrimoniale

Possibilità di ripartire in cinque anni il disavanzo dallo stralcio delle mini cartelle

Nuovi parametri di deficitarietà

Nuovi parametri di deficitarietà strutturale

Decreto 28 dicembre 2018

Parametri triennali

Dal rendiconto 2018

I COMUNI DEFICITARI

Tab. 1 – Tipologie dei Comuni deficitari	ANNO DEL CERTIFICATO CONTO CONSUNTIVO					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Comuni effettivamente deficitari (con almeno 5 parametri positivi in tabella certificato conto consuntivo)	88	79	53	76	53	48
Comuni deficitari in via provvisoria (per omessa presentazione del certificato conto consuntivo)	44	122	50	66	30	14
Totale	**132**	**201**	**103**	**142**	**83**	**62**
Percentuale Comuni effettivamente deficitari su Comuni RSO+Isole	1,2	1,1	0,7	1,0	0,7	0,6
Percentuale Comuni deficitari in via provvisoria su Comuni RSO+Isole	0,6	1,6	0,7	0,9	0,4	0,2
Percentuale totale	1,8	2,7	1,4	1,9	1,1	0,8

COMUNI ASSOGGETTATI AI CONTROLLI CENTRALI

Tab. 3 – Tipologie dei Comuni per patologia finanziaria	ANNO OBBLIGO COPERTURA COSTO SERVIZI					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Comuni effettivamente deficitari (con almeno 5 parametri positivi in tabella certificato conto consuntivo)	88	79	53	76	53	48
Comuni deficitari in via provvisoria (per omessa presentazione del certificato conto consuntivo)	44	122	50	66	30	14
Totale Comuni deficitari	132	201	103	142	83	62
Comuni in pre-dissesto		15	56	88	108	146
Comuni in dissesto	8	23	45	66	83	100
Totale Comuni assoggettati	**140**	**239**	**204**	**296**	**274**	**308**
Percentuale Comuni deficitari/assoggettati	94,3	84,1	50,5	48,0	30,3	20,1

Vecchi parametri

La fotografia dei comuni risultati effettivamente deficitari nel corso del periodo 2009-2014 mostra che l'84,2% è situato in sole tre regioni: Campania (23,9%), Calabria (26,2%) e Sicilia (34,1%). Il peso percentuale calcolato in rapporto alla numerosità della classe di appartenenza mostra valori più elevati nei Comuni di medie dimensioni.

I nuovi parametri

Tab. 16 - Indicatori sintetici di bilancio			
Para-metro	**Codice indica-tore**	**Denominazione indicatore**	**Definizione indicatore**
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate
P3	3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma

I nuovi parametri

P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettiva-mente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3

I nuovi parametri

Indicatori analitici di bilancio			
Para-metro	**Codice indica-tore**	**Tipologia indicatore**	**Definizione indicatore**
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva: (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)

I nuovi parametri

Tab. 21 – Soglie per Comuni, Province/Città Metropolitane e Comunità Montane nel nuovo sistema parametrale

Parametro	Codice e denominazione dell'indicatore	Positività	Soglia (valori percentuali)		
			Comuni	Città Metropo-litane e Province	Comunità Montane
P1	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	positivo se > soglia	48	41	60
P2	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	positivo se < soglia	22	21	20
P3	3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	positivo se > soglia	0	0	0
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	positivo se > soglia	16	15	14
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	positivo se > soglia	1,20	1,20	1,20
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	positivo se > soglia	1,00	1,00	1,00
P7	13.2 + 13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	positivo se > soglia	0,60	0,60	0,60
P8	Effettiva capacità di riscossione	positivo se < soglia	47	45	54

Proiezioni enti

Tab. 23 - Distribuzione regionale degli enti deficitari nel nuovo sistema parametrale. Anno 2017						
Regioni	Comuni	Città Metropolitane	Province	Comunità Montane	Totale enti	Percentuale dei Comuni deficitari sul campione
Piemonte	0	0	0	0	0	0,00
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0,00
Lombardia	1	0	0	0	1	0,07
Liguria	0	0	1	0	1	0,00
Trentino – Alto Adige	0	0	0	0	0	0,00
Veneto	0	0	0	1	1	0,00
Friuli Venezia Giulia	0	0	0	0	0	0,00
Emilia Romagna	2	0	0	0	2	0,63
Toscana	3	0	0	0	3	1,29
Umbria	2	0	0	0	2	2,63
Marche	2	0	0	0	2	1,20
Lazio	9	0	1	1	11	3,36
Abruzzo	5	0	0	1	6	2,16
Molise	4	0	0	0	4	3,74
Campania	35	0	0	1	36	8,31
Puglia	4	0	0	0	4	2,05
Basilicata	1	0	0	0	1	0,91
Calabria	24	1	0	0	25	8,48
Sicilia	11	0	0	0	11	14,47
Sardegna	1	0	0	0	1	0,40
TOTALE	104	1	2	4	111	1,67

I nuovi parametri

Pertanto, a consuntivo, qualora tali percentuali riscontrate in ciascuna Regione fossero confermate, il numero degli enti deficitari potrebbe attestarsi attorno ai 161, come analiticamente illustrato nella tab. 24

Tab. 24 – Determinazione del numero dei Comuni strutturalmente deficitari con il nuovo sistema parametrale. Espansione all'universo del campione 2017							
Espansione su base nazionale							
104/6.218*7.997= 134		Fattore di correzione (-8%) 134*8%= 11			**Stima 134-11=123**		
Espansione su base regionale							
Piemonte	0	Valle d'Aosta	0	Lombardia	1	Liguria	0
Trentino – Alto Adige	0	Veneto	0	Friuli Venezia Giulia	0	Emilia Romagna	2
Toscana	3	Umbria	2	Marche	2	Lazio	12
Abruzzo	6	Molise	5	Campania	45	Puglia	5
Basilicata	1	Calabria	34	Sicilia	56	Sardegna	1
Totale espansione 175		Fattore di correzione (-8%) 175 * 8%= 14			**Stima 175 – 14= 161**		

Rapporti con le partecipate

Rapporti intercorrenti con le partecipate

La nota informativa che attesta i rapporti debito-credito fra ente territoriale e organismo partecipato deve avere una doppia asseverazione, sia da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale, sia da parte dell'organo di revisione dell'organismo, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.

VANNO ASSEVERATI TUTTI I RAPPORTI CON I SOGGETTI PARTECIPATI

Certificazione crediti e debiti

Corte dei conti Autonomie n. 2/2016

- l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli **organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati per evitare incongruenze e garantire una piena attendibilita' dei rapporti debitori e creditori**
  "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate . **La predetta informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione,** evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce motivazione"

Certificazione crediti e debiti

- L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, **senza previsione di compensi aggiuntivi.**

Certificazione crediti e debiti

- In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

Certificazione crediti e debiti

- Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..
- Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.

Certificazione crediti e debiti

- Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all'art. 114, co. 7, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
- In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi..

Debiti - crediti

Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche – Deliberazione n. 13/2019/PRSP

Non è assolto l'obbligo di riconciliazione debiti-crediti in caso di rilevazione incompleta dei rapporti con gli organismi partecipati

"l*a mancanza di dati relativi agli organismi partecipati impedisce di fatto il controllo sulla complessiva situazione contabile dell'Ente*".

In tal senso la conciliazione delle poste non può ritenersi ottemperata se la rilevazione non riguarda la totalità degli organismi partecipati e/o se non risulta corredata dalla doppia asseverazione.

Allegati

RENDICONTO. e allegati

Rendicontazione armonizzazione allegato 10 d.lgs. 118/11 comprende (art. 11 c. 1 d.lgs. 118/11)

- Conto del bilancio armonizzato, completo di riepiloghi e allegati
- Conto economico
- Stato patrimoniale

Allegati
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del FPV;
c) il prospetto concernente la composizione del FCDE
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; il prospetto evidenzia altresì le entrate non ricorrenti;

Allegati al rendiconto

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
j)il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni

Allegati Art. 11 c. 4 d.lgs. 118/11

Sono allegati al rendiconto ai sensi dell'art. 11, c. 4, d.lgs. 118/2011:

l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Allegati art. 227 Tuel

Allegati indicati nell'articolo 227, comma 5 del d.lgs. 267/2000:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gap.
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale (nuovo decreto ministeriale 28.12.2018);
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali (e dei loro enti ed organismi strumentali)

- a) indicatori sintetici;
- b) indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione;
- c) indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi;
- d) indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi.;

Ulteriori allegati

Prospetto allegato alla relazione relativo ai tempi di pagamento

A decorrere dall'esercizio 2014 deve essere allegato ai consuntivi un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. In caso di superamento dei termini, occorre indicare le misure correttive adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di revisione verifica le attestazioni, dandone atto nella propria relazione (articolo 41 del Dl 66/2014 e Dcpm 22 settembre 2014).

Ulteriori allegati

Ogni responsabile di servizio deve rilasciare l'attestazione circa i debiti fuori bilancio alla chiusura dell'esercizio. I responsabili dei servizi devono in particolare rilevare e segnalare al responsabile del servizio finanziario l'esistenza o l'inesistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge (art. 194 del T.U.).

Ulteriori allegati

- prospetto delle spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale (art. 16 d.l. 138/2011, c. 26 e d.m. 23/1/2012);
- delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri (art. 193, comma 2, d.lgs. 267/2000).

Relazione sulla gestione

Art. 231 tuel

La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Relazione sulla gestione

Art. 11, comma 6 d.lgs. 118/11

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Relazione sulla gestione

In particolare la relazione sulla gestione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

Relazione sulla gestione

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

Relazione sulla gestione

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Relazione sulla gestione

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

2427 cc

Articolo 2427
Contenuto della nota integrativa

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

Adempimenti finali

Invio alla Bdap, entro il 30 maggio

Invio alla Corte dei conti delle spese di rappresentanza, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto e pubblicazione sul sito

Pubblicazione dei dati sul sito (d.lgs. 33/13 – 97/16)

Invio conti agenti contabili alla Corte dei conti, entro 60 giorni da approvazione

Questionario conte dei conti su rendiconto 2018

Grazie per l'attenzione!

Patrizia Ruffini
Via 1° maggio 142b
60131 Ancona
tel 071 9206834
patrizia.ruffini@gmail.com